




REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.P. DAMIANO"

Scuola dell'Infanzia –Primaria – Secondaria di Primo Grado
Via L.Cilla, 8 – 48123 RAVENNA - Tel. +39(0)544.30324 – Fax +39(0)544.216048
C.F. 92080720391 – Cod.Min.: RAIC824004 – cod.IPA icsspd – cod. Univoco: UFWASC
Sito web: <https://www.icdamiano.edu.it> - E-mail: raic824004@istruzione.it – raic824004@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Anno Scolastico 2022/2023

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 16 dicembre 2022
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19 dicembre 2022



INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1a. Finalità dei percorsi inclusivi	4
1b. Figure e organi responsabili per l'inclusione	5
1c. Riferimenti normativi - norme di carattere generale	6
1d. Siti di riferimento	6
2. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	
2a. Premessa	7
2b. Normativa di riferimento	7
2c. Documenti e modalità dell'intervento didattico	8
2d. Le figure coinvolte nel progetto di inclusione	12
2e. Le fasi del progetto di inclusione	14
2f. A chi chiedere chiarimenti	15
3. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO	
3a. Premessa	16
3b. Normativa di riferimento	16
3c. Le modalità dell'intervento didattico	17
3d. Le fasi del progetto di inclusione e le figure coinvolte	20
3e. A chi chiedere chiarimenti	22
4. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI	
4a. Premessa	23
4b. Normativa di riferimento	23
4c. Le modalità dell'intervento didattico	23
4d. Le fasi del progetto di inclusione e le figure coinvolte	26
4e. A chi chiedere chiarimenti	27
5. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO	
5a. Premessa e normativa di riferimento	28
5b. Lo svantaggio scolastico	28
5c. Le modalità dell'intervento didattico	29
5d. A chi chiedere chiarimenti	30
6. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO-CULTURALE	
6a. Premessa e normativa di riferimento	31
6b. L'iscrizione a scuola di alunni neo attivati	31
6c. Le modalità dell'intervento didattico	32
6d. Le figure coinvolte	34
6e. La valutazione degli alunni stranieri	35
7. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON PARTICOLARI PROBLEMI DI SALUTE	
7a. Premessa e normativa di riferimento	38
7b. La scuola in ospedale	39
7c. L'istruzione domiciliare	40

1. INTRODUZIONE

La direttiva del 27/12/2012 e la successiva C.M. 8/2013 hanno introdotto la nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti un impiego calibrato di risorse e di interventi in modo permanente o temporaneo, secondo la **L.53/2003**.

Nella fattispecie, si considerano alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES):

1. alunni con disabilità certificate (L. 104/1992 art.3, commi 1 e 3):
 - minorati vista
 - minorati udito
 - minorati psicofisici
2. alunni con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) in base alla L. 170/2010:
 - Dislessia
 - Disortografia
 - Discalculia
 - Disturbo misto
 - Disgrafia
 - Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato
3. alunni con disturbi evolutivi specifici diagnosticati:
 - deficit nell'area del linguaggio
 - deficit nelle aree non verbali
 - ADHD/DOP
 - funzionamento cognitivo limite (borderline)
 - altre problematiche severe
4. Alunni in situazione di svantaggio
 - socioeconomico
 - linguistico e culturale
 - altre situazioni

5. Alunni provenienti da contesti migratori senza adeguata alfabetizzazione in lingua italiana:
 - da meno di due anni in Italia
 - da più di due anni in Italia
6. alunni in particolari condizioni di salute

Per attuare l'inclusione scolastica, nel quadro fondamentale del diritto allo studio, la scuola definisce azioni volte ad incontrare i bisogni formativi degli alunni. L'inclusione scolastica comporta non solo il diritto della persona ad essere presente in ogni contesto educativo, ma anche che tale presenza consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle abilità, delle potenzialità di ciascuno.

L'inclusività interviene non solo sull'alunno, ma anche sul suo contesto di vita e implica l'abbattimento degli ostacoli all'apprendimento e promuove la partecipazione.

1a. Finalità dei percorsi inclusivi

In particolare, il nostro Istituto si pone come finalità prioritaria quella di:

- facilitare l'ingresso degli alunni con BES, sostenendoli nella fase di adattamento al nuovo ambiente, attraverso percorsi formativi, in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di scuola;
- offrire agli alunni con BES la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità;
- favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con BES attraverso percorsi comuni o individualizzati che favoriscano socializzazione ed apprendimento;
- organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
- definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno dell'Istituto;
- promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti territoriali (Comune, ASL, Regione, Provincia, Cooperative, Enti di formazione);
- promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell'area affettivo-relazionale;
- favorire la creazione di una situazione interattiva che stimoli, incoraggi e coinvolga l'alunno nelle attività didattiche ed operative;
- facilitare una più consapevole relazione di apprendimento tra alunno, docenti e compagni di classe;
- incrementare le reali possibilità dell'alunno di poter superare le sue difficoltà specifiche;
- consentire all'alunno di raggiungere un positivo livello di autonomia, stima e sicurezza, attraverso la progressiva consapevolezza delle difficoltà, dei bisogni individuali e del percorso necessario per conseguire stabili e positivi risultati;
- rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici sul futuro dei propri figli.

1b. Figure e organi responsabili per l'inclusione

Le Istituzioni territoriali

La normativa (Art. 9 del D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017) prevede una governance amministrativa territoriale articolata su due livelli:

- 1) il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di consulenza e supporto, istituito presso ogni Ufficio Scolastico Regionale;
- 2) il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), istituito presso ogni Ambito Territoriale, che è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale e un docente, nominati con decreti dell'USR.

I Centri Territoriali di Supporto (CTS), dislocati nelle scuole polo, hanno il ruolo fondamentale di interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

Il CTS per la Provincia di Ravenna ha sede presso l'Istituto Tecnico "Alfredo Oriani" di Faenza (RA). Ad esso si affiancano tre centri di documentazione, consulenza e supporto tecnico:

- il Centro Risorse per l'Handicap e lo Svantaggio (CRHeS) presso l'Istituto Tecnico "A. Oriani" di Faenza (RA);
- il Centro Risorse Cervese (CRES.CE.) presso il Comune di Cervia (RA);
- la Mediateca per l'handicap presso l'Istituto Comprensivo "F. Berti" di Bagnacavallo (RA).

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

A livello di singolo Istituto Comprensivo, tutto il personale dell'Istituto è coinvolto nell'attuazione di percorsi di inclusione degli alunni con BES. Inoltre, il Dirigente Scolastico individua un gruppo di lavoro formato dalle Funzioni Strumentali dell'area BES (disabilità, migranti e DSA), alcuni docenti di classe e di sostegno e una rappresentanza dell'Asl di riferimento che costituisce il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI).

Il GLI ha le seguenti funzioni:

- rilevazione degli alunni con BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi, in funzione di azioni di apprendimento, anche in rapporto con enti esterni;
- attività di focus e confronto sui casi;
- consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- raccolta di informazioni e documentazione per la continuità degli alunni BES;
- rilevazione e monitoraggio del livello di inclusione della scuola;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno);
- predisposizione e aggiornamento di Protocolli di Accoglienza e Inclusione, approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
- coordinamento e informazioni ai docenti in merito a corsi di formazione ed aggiornamento;
- redazione del Protocollo per l'inclusione degli alunni con BES dell'Istituto.

1c. Riferimenti normativi - Norme di carattere generale

- DPR n. 275 dell'8 marzo 1999
Regolamento autonomia Istituzioni scolastiche
- DPR n. 122 del 22 giugno 2009
Regolamento valutazione alunni
- DLvo n. 62 del 13 aprile 2017
Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
- OM n. 172 del 4 dicembre 2020
Valutazione periodica e finale degli apprendimenti
- Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020
Valutazione scuola primaria

1d. Siti di riferimento

Ministero Istruzione

- Bisogni educativi speciali:

<http://www.miur.gov.it/bisogni-educativi-speciali>

http://www.istruzione.it/dg_studente/disabilita.shtml#.W7Dg_q3Y7m0

- Disabilità (nuovo PEI):

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

- Alunni stranieri (emergenza Ucraina):

<https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/>

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Bisogni educativi speciali:

<http://istruzioneer.gov.it/bisogni-educativi-speciali/>

<http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/bes/>

Comune di Ravenna, Casa delle Culture

- Alunni stranieri:

<https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/progetti-e-servizi-per-limmigrazione/casa-delle-culture/>

<https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/progetti-e-servizi-per-limmigrazione/casa-delle-culture/materiali/>

CTS Ravenna

Sito internet: <http://ra.cts.istruzioneer.it/>

Pagina con i materiali: <http://ra.cts.istruzioneer.it/i-materiali/>

2. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

2a. Premessa

La Legge Quadro n.104/1992 riconosce una situazione di "handicap" a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o d'emarginazione."

La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU del 2009 sottolinea che "la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali , che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri. "

L'art.24 riconosce il diritto all'istruzione per le persone con disabilità garantendo un sistema di istruzione inclusivo ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita.

2b. Normativa di riferimento

- **Legge n. 118 del 30 marzo 1971:** Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili
- **Legge n. 517 del 4 agosto 1977:** Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
- **Legge n. 104 del 5 febbraio 1992:** Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- **DPR n. 24 febbraio 1994:** Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
- **DPR n. 323 del 23 luglio 1998:** Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425
- **Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005:** Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche – Anno scolastico 2005-2006
- **OM n. 90 del 21 maggio 2001:** Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000-2001, in part. l'art. 15
- **CM n. 125 del 20 luglio 2001:** Certificazione per gli alunni in situazione di handicap
- **DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006:** Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
- **Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009:** Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità"
- **DLvo n. 66 del 13 aprile 2017:** Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

- **Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017:** Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
- **Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017:** Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017.
- **DLvo n. 96 del 7 agosto 2019 :** Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66
- **D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020:** Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
- **Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021:** Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182
- **Nota USR ER n. 1300 del 25 gennaio 2021:** Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"
- **D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021:** Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n 182.
- **Sentenza del Tar del Lazio n. 9795/2021:** Sentenza sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2021, proposto da Coordown Odv – Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down (Trisomia 21), Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Ita-Lia Aps, Associazione Prader Willi Lombardia – Odv, Associazione Regionale Autismo Abruzzo Onlus (Auti-Smo Abruzzo Onlus), Fondazione Cepim Onlus, Persone Williams Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus, del 14/09/21.
- **Nota MI n. 2044 del 17 settembre 2021;**
- **Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021,** TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022.
- **Sentenza Consiglio di Stato n.3196/2022** Redazione dei PEI per l'a.s.2022/2023 - Nota MI del 13 ottobre 2022, prot.n.3330

2c. Documenti e modalità dell'intervento didattico

LA DOMANDA ALL'INPS E IL CERTIFICATO MEDICO

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica va presentata all'INPS, allegando il certificato medico contenente la diagnosi clinica e la valutazione del funzionamento a cura dell'Azienda sanitaria locale.

IL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DELL'INPS

La commissione medica per l'accertamento è composta da un medico legale (presidente della commissione), due medici specialisti (scelti fra neuropsichiatra infantile, specialisti nella patologia diagnosticata, pediatra), un assistente specialistico oppure un operatore sociale o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche individuate dall'Ente Locale; un medico dell'INPS.

A seguito della visita, la commissione redige un verbale di accertamento che riporta la classificazione diagnostica che può tradursi in:

- non handicap
- handicap, specificando se non grave (art.3 comma 1) o grave (art. 3 comma 3), precisandone l'eventuale rivedibilità

CERTIFICAZIONE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA (CIS)

Ai fini dell'integrazione scolastica, il verbale di accertamento è accompagnato dalla certificazione per l'integrazione scolastica, da cui si evince la diagnosi clinica e la proposta di risorse da mettersi in atto. Verrà specificato se l'alunno necessita dell'insegnante di sostegno e/o dell'assistenza di base (operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione).

A partire dal 1° gennaio 2019, i documenti per l'inclusione scolastica previsti dalla L.104/92, ovvero Diagnosi Funzionale (DF) e Profilo Dinamico Funzionale (PDF), sono sostituiti dal Profilo di Funzionamento (D.lgs. 66/2017) redatto dall'UMEE (Unità Multidisciplinare dell'Età Evolutiva) secondo i criteri previsti dal modello bio-psico-sociale su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute).

NB: Al fine di rendere attuativa l'elaborazione del Profilo di Funzionamento, il D.lgs. 66/2017 prevede l'elaborazione di apposite Linee Guida adottate mediante Decreto Interministeriale, ad oggi non ancora emanato.

Pertanto, in via transitoria, al posto del Profilo di Funzionamento, continuano ad esistere:

a) Diagnosi funzionale (DF):

b) Profilo Dinamico Funzionale (PDF):

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO (PF)

I genitori trasmettono la CIS all'Unità di valutazione multidisciplinare, all'ente locale competente e all'istituzione scolastica (rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di Funzionamento, del Progetto Individuale e del PEI).

Il Profilo di Funzionamento è un documento redatto dall'Unità Multidisciplinare dell'Ausl (di cui al DPR del 24/02/94) successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dello studente secondo i criteri di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute o ICF; sostituisce integralmente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.

Contiene l'indicazione delle "condizioni di funzionamento" dell'alunno, l'indicazione delle competenze professionali necessarie, l'elenco delle misure inclusive personalizzate da mettere in atto e le risorse strutturali raccomandate.

Dalla sua redazione dipende la predisposizione del PEI o Piano Educativo Individualizzato e del Progetto Individuale.

È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e in presenza di nuove e condizioni.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

"Il Piano educativo individualizzato (PEI), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione."

Il Decreto Interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 ha introdotto il nuovo modello di PEI, aggiornando quanto definito dal D.L. 66/2017 in merito alle modalità di redazione del Piano.

In particolare, le modifiche riguardano: lo snellimento dell'iter che porta alla stesura del documento, i criteri di scelta per gli insegnanti di sostegno, il ruolo delle famiglie e del corpo docente, la definizione di modelli unificati su scala nazionale e le valutazioni durante l'anno.

Il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione GLO (articoli 2 e 3 del D.I. 182/2020).

È redatto preferibilmente entro i primi due mesi (30 ottobre) di scuola di ogni anno scolastico.

Il PEI è soggetto a verifiche periodiche in corso d'anno al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Si tratta di uno strumento e, come tale, al di là dei momenti previsti dalla normativa, può variare per accompagnare i processi di inclusione.

Nel corso dell'anno scolastico il Piano Educativo Individualizzato è soggetto a verifiche e aggiornamenti attraverso la Verifica Intermedia (31 gennaio) e la Verifica Finale (fine anno scolastico) al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni.

I genitori partecipano all'elaborazione, all'approvazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e ne ricevono una copia dopo la sottoscrizione dei componenti del GLO.

Il PEI viene redatto sulla base dei modelli nazionali allegati al Decreto Interministeriale 182/2020, scaricabili dall'apposito sito del Ministero dell'Istruzione:

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

INDICAZIONI PER LE PROVE INVALSI

Ogni anno l'INVALSI pubblica un'apposita nota sullo svolgimento delle prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico, in cui viene disciplinato anche lo svolgimento delle prove per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici.

Le prove INVALSI rispondono ad una ben precisa responsabilità di ogni istituzione scolastica: raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale, attraverso il proprio curriculum di scuola.

Per la partecipazione degli alunni con disabilità alle prove INVALSI si rimanda alla tabella riportata di seguito (Nota MIUR 20.03.2017):

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92)] Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	SI	SI(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010(d)	Decide la scuola	SI(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD] - Borderline cognitivi] - Altri Disturbi evolutivi specifici	SI	SI(a)	Decide la scuola	PDP
Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		SI	SI	NO	-	

(a) A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione

VERIFICA E VALUTAZIONE

A seconda della tipologia di PEI, le verifiche possono essere conformi a quelle previste per la classe, differenziate ma con valore equipollente (condotte con mezzi, modalità e/o contenuti diversi rispetto a quelle previste dalla classe ma comunque tali da rilevare il raggiungimento degli stessi obiettivi) oppure differenziate senza valore equipollente (atte a cioè a rilevare il raggiungimento di obiettivi diversi rispetto a quelli previsti per la classe) (Art. 16. L. 104/92, O.M. n. 90/2001, art. 20 cc 1-8 D.lgs 62/2017).

Le prove devono essere inoltre idonee a rilevare i progressi dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità, ai livelli di apprendimento iniziali, agli obiettivi previsti nel PEI; devono essere pianificate preferibilmente in modo da permettere un riscontro immediato dell'efficacia dell'intervento didattico ed eventualmente una sua tempestiva rimodulazione.

La valutazione è sempre riferita al PEI, ovvero strettamente correlata al percorso individuale e pertanto non riferita a standard qualitativi e/o quantitativi (legge 104/92 art. 16, comma 2).

La valutazione degli alunni con disabilità è effettuata nel rispetto di quanto contenuto nelle Linee Guida per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità del 4 Agosto 2009 par. 2.4. e da quanto previsto dal D.lgs 62/2017.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE (D.M. 741/2017, art. 14)

Per lo svolgimento dell'esame la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi utili anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

2d. Le figure coinvolte nel progetto di inclusione

DIRIGENTE SCOLASTICO

È responsabile dell'organizzazione dell'inclusione di tutti gli alunni con disabilità, altri BES e della vigilanza sull'attuazione di quanto deciso nei vari Piani di intervento.

L'organizzazione comprende l'assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti.

Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione.

Nomina e presiede il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione), che deve rilevare gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola, documentare e verificare gli interventi didattico-educativi già attuati, elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusione (PAI),

monitorare gli alunni con DSA/BES presenti nell'istituto e inviare all'USR per l'assegnazione definitiva delle risorse funzionali.

Si adopera per indirizzare in senso inclusivo l'operato dei singoli Consigli di classe, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche. Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche od apportare eventuali modifiche.

FUNZIONE STRUMENTALE DELL'INCLUSIONE

La Funzione Strumentale per l'Inclusione esercita funzioni che investono le relazioni con i docenti della scuola, il raccordo con il territorio, i servizi sociali e le famiglie.

Esercita anche una funzione di monitoraggio del percorso formativo degli studenti con disabilità dell'Istituto, oltre a sostenere la progettazione dei docenti di sostegno e di classe.

La funzione del coordinatore si caratterizza come supporto nell'offerta formativa dell'Istituto relativamente all'integrazione e all'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, in una prospettiva culturale e organizzativa in cui ogni membro che appartiene alla comunità scolastica contribuisce a rendere integranti ed inclusivi i percorsi scolastici che l'istituzione propone.

CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTE

Si adopera al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue potenzialità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe.

La progettazione degli interventi è realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali insieme all'insegnante di sostegno e all'educatore, definiscono gli obiettivi educativi e di apprendimento per gli alunni con disabilità, in correlazione con quelli previsti per l'intera classe, individuano le attività, gli strumenti e le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo e un sostegno didattico flessibile e personalizzato.

DOCENTI DI SOSTEGNO

Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutte le componenti coinvolte nel processo di integrazione dell'alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture pubbliche.

La legge 104/1992 nell'art. 13 comma 6 cita: "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)".

COLLABORATORI SCOLASTICI

Hanno tra le loro mansioni quella di prestare "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché

nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art 47 del CCNL 2006-2009".

GLI SPECIALISTI AUSL

Gli specialisti AUSL contribuiscono, con l'istituzione scolastica, alla fase di osservazione preliminare e di valutazione dei dati per l'aggiornamento della diagnosi clinica, funzionale e della Certificazione per l'Integrazione Scolastica (C.I.S).

Inoltre, partecipano agli incontri periodici dei GLO per l'approvazione, il monitoraggio e la verifica del PEI.

LA FAMIGLIA

Partecipa attivamente nel processo educativo dell'alunno, partecipando al GLO per l'elaborazione, approvazione, monitoraggio e verifica del PEI.

IL PERSONALE EDUCATIVO: L'EDUCATORE DI PLESSO

Da quest'anno, anche nel nostro Istituto Comprensivo, il Comune di Ravenna ha adottato il modello organizzativo dell'"educatore di plesso", che prevede la presenza di un'equipe di educatori, di norma stabile e continuativa all'interno del plesso scolastico che operano per realizzare interventi inclusivi efficaci, efficienti e di qualità.

L'educatore opera per l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità attraverso il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione personale e della relazione con gli adulti e gli altri alunni.

L'agire educativo si esplicita attraverso la progettazione, la programmazione e la realizzazione di interventi individualizzati che promuovono lo sviluppo e il benessere degli alunni con disabilità e di interventi rivolti al gruppo classe (laboratori, lavori a piccolo gruppo, ecc.) e/o plesso che promuovono l'effettiva diffusione della cultura inclusiva all'interno dell'istituto comprensivo.

2e. Le fasi del progetto di inclusione

- **ORIENTAMENTO IN ENTRATA:** nei giorni degli open day o precedenti all'iscrizione (dicembre/gennaio) **la famiglia** può visitare la scuola e avere un colloquio con la Dirigente e la Funzione Strumentale dell'Inclusione Disabilità.
- **ISCRIZIONE E RACCOLTA DOCUMENTAZIONE:** la **famiglia** compila il modulo di iscrizione online barrando il riquadro corretto entro il termine stabilito dal Ministero e, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, deve consegnare in **segreteria** la documentazione di cui è in possesso, che verrà protocollata
- **PRE-ACCOGLIENZA e RACCOLTA DI INFORMAZIONI:** la **Dirigente** e la **Funzione Strumentale dell'Inclusione Disabilità** partecipano ad incontri funzionali finalizzati a raccogliere tutte le informazioni utili a rendere efficace l'accoglienza dell'alunno e predisporre adeguati strumenti di intervento.

- **FORMAZIONE DELLE CLASSI:** il **Dirigente Scolastico** provvede all'inserimento dell'alunno nella classe ritenuta più idonea all'inclusione dello stesso.
- **CONDIVISIONE E PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI:** a settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la **Funzione Strumentale dell'Inclusione Disabilità** condivide con i consigli di classe/team di classe, l'**insegnante di sostegno** e il **personale educativo** tutte le informazioni acquisite dall'esame della documentazione e dai colloqui informativi avuti.
- **ACCOGLIENZA e INSERIMENTO:** durante il primo periodo di scuola, è previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell'alunno, da parte di tutti i componenti del **Consiglio di Classe/Team docente** con l'aiuto dell'**insegnante di sostegno** e dell'**educatore**, se previsto.
- **PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DIDATTICO:** il **Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)** presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è costituito dal Consiglio di Classe/Team Docente, dal personale educativo, dalla famiglia, dagli operatori sanitari e dai referenti medici e clinici dell'Azienda Sanitaria Locale e da eventuali esperti esterni richiesti dalla famiglia e autorizzati dal Dirigente Scolastico. Si riunisce entro il 30 giugno per la redazione del PEI provvisorio, entro il 30 ottobre per l'approvazione del PEI, verso la fine del primo quadrimestre per gli incontri intermedi di verifica e entro il 30 giugno per la verifica finale.
- **OSSERVAZIONI:** durante l'anno scolastico alcuni **referenti medici e clinici dell'Azienda Sanitaria Locale** chiedono al Dirigente Scolastica di poter effettuare delle osservazioni dell'alunno all'interno dell'ambiente scolastico. Per quanto riguarda, invece, la richiesta di osservazioni da parte di terapisti o esperti privati, essa dovrà essere valutata e autorizzata dalla Dirigente Scolastica.
- **CONTINUITA':** sono previsti incontri di continuità con la scuola primaria (verso aprile-maggio), con la scuola secondaria di primo e secondo grado (ottobre-novembre) con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni disabili.

2f. A chi chiedere chiarimenti

In caso di dubbi, nuove certificazioni o relazioni da parte dell'Asl o di privati o di particolari necessità, la famiglia può contattare, durante gli orari di ricevimento o richiedendo un appuntamento:

- il Dirigente Scolastico,
- la funzione strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità
- uno dei docenti curricolari della classe (scuola primaria),
- il docente coordinatore di classe (scuola secondaria di I grado),

3. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

3a. Premessa

Rientrano nella presente casistica gli alunni con i seguenti Disturbi Specifici d'Apprendimento (DSA) certificati:

F. 81 - Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/2010)

- F. 81.0 Dislessia
- F. 81.1 Disortografia
- F. 81.2 Discalculia
- F. 81.3 Disturbo misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia)
- F. 81.8 Disgrafia
- F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato

La certificazione di DSA può essere rilasciata da una AUSL oppure da specialisti privati. Nel secondo caso la famiglia deve tempestivamente richiedere la conformità di una AUSL.

La certificazione resta valida fino al termine del primo ciclo di studi (classe terza della Scuola secondaria di I grado). Va aggiornata al passaggio al secondo ciclo di istruzione e comunque non prima di tre anni dal rilascio o dal precedente rinnovo, oppure ogni qualvolta di renda necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia stessa.

3b. Normativa di riferimento

Norme nazionali:

- Nota MIUR 4099/A4 del 5 ottobre 2004
- Nota MIUR 26/A4 del 5 gennaio 2005
- Nota MIUR 4674 del 10 maggio 2007
- Legge 170 dell'8 ottobre 2010
- Decreto Ministeriale 5669 del 12 luglio 2011
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento-Allegate al Decreto Ministeriale 5669/2011
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei DSA 140 del 25 luglio 2012
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
- Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017
- Linee guida sulla gestione dei DSA emesse dall'Istituto Superiore di Sanità, gennaio 2022

Disposizioni regionali Regione Emilia-Romagna:

- Nota USR 13925 del 4 settembre 2007
- Nota USR 1425 del 3 febbraio 2009
- Programma reg. operativo per DSA (PRO-DSA) in Emilia-Romagna 108 del 1 febbraio 2010
- Nota USR 12792 del 25 ottobre 2010
- Circolare Reg. 8 del 31 maggio 2012
- Circolare Reg. 6 del 28 maggio 2013
- Circolare Reg. 10 del 26 giugno 2013
- Nota USR 6721 del 29 maggio 2013
- Nota USR 9741 del 12 agosto 2014
- Circolare Reg. 4 del 4 maggio 2015
- Nota USR 2678 del 14 marzo 2016
- Nota USR 2396 del 12 febbraio 2018
- Nota 11724/2018
- Circolare Reg. 5 dell'8 marzo 2019
- Delibera Giunta Emilia-Romagna 2052 del 18 novembre 2019
- Nota congiunta Regione Emilia-Romagna e URS 27200 del 21 ottobre 2022

3c. Le modalità dell'intervento didattico

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato)

Per gli alunni con certificazione di DSA, ogni anno viene redatto dai docenti un Piano Didattico Personalizzato (PDP), come previsto dalla normativa.

Il PDP viene stilato sulla base delle osservazioni dei docenti, delle raccomandazioni contenute nella certificazione e delle indicazioni preliminari della famiglia. Tale documento tiene conto delle competenze e delle potenzialità di ciascun alunno ed è finalizzato ad un funzionale inserimento nel lavoro del gruppo-classe, al potenziamento dell'autonomia cognitiva e al pieno sviluppo della personalità dell'alunno.

Gli obiettivi di apprendimento degli alunni con DSA sono i medesimi dei compagni, secondo quanto previsto dalle programmazioni di classe e di Istituto. Il PDP prevede una personalizzazione del metodo di lavoro attraverso:

- l'applicazione di specifiche strategie didattiche;
- l'uso di strumenti compensativi;
- l'applicazione di misure dispensative.

Il PDP ha valenza annuale (anno scolastico). L'adozione del PDP non garantisce il successo scolastico.

Misure dispensative

L'alunno con DSA può essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e delle caratteristiche dell'alunno:

- la lettura ad alta voce;
- la scrittura sotto dettatura;
- il prendere appunti;
- il copiare dalla lavagna;
- il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti;
- l'intero svolgimento dei compiti a casa;
- l'effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati;
- lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni;
- la sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico.

Tra tali misure rientra la dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera, per gli alunni per cui ricorrano tutte le condizioni previste dell'art. 6, comma 5 del DM 5669/2011. Solo in caso di particolare gravità del disturbo l'art. 6, comma 6 del DM 5669/2011 prevede l'esonero dallo studio della lingua straniera.

Strumenti compensativi

L'alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentano di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo relativamente alle abilità funzionali. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all'alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. Essi sono:

- formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento;
- tabella delle misure e delle formule geometriche;
- computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner;
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante;
- registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali);
- software didattici specifici;
- computer con sintesi vocale;
- vocabolario multimediale.

Detraibilità fiscale di strumenti e sussidi per alunni con DSA

Le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 170/2010, necessari all'apprendimento o all'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere agli alunni con DSA, sono fiscalmente detraibili (legge 205/2017). La detrazione ai fini IRPEF è pari al 19% della spesa sostenuta.

Per ottenere la detrazione occorrono la fattura di acquisto dello strumento compensativo/informatico e la diagnosi di DSA. Le spese, che vanno documentate con fattura o con scontrino fiscale "parlante", sono detraibili a condizione che il collegamento funzionale tra

l'acquisto e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Sono detraibili gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o aiutano l'alunno con DSA nella sua attività di apprendimento e sussidi tecnici e informatici, come per esempio:

- calcolatrice,
- sintesi vocale,
- registratore,
- programmi di videoscrittura con correttore ortografico,
- software appositi, ad esempio per la creazione di mappe,
- computer.

Criteri di valutazione per alunni con DSA (validi anche in sede di Esame di Stato)

Come precisato nel DM 5669/2011 integrato dal D.lgs 62/2017, la valutazione scolastica degli alunni e degli studenti con DSA, periodica e finale, è coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti dal PDP.

La Scuola adotta modalità di valutazione che consentono all'alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove. La valutazione considera con particolare attenzione il processo formativo e la padronanza dei contenuti disciplinari che ne consegue, a prescindere dagli aspetti formali o legati all'abilità deficitaria. Vengono valorizzati il conseguimento di una crescente autonomia e l'acquisizione di strategie funzionali al raggiungimento degli obiettivi.

Al termine del primo ciclo di istruzione, le Commissioni degli Esami di Stato tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei PDP (tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzazione di strumenti compensativi e adozione di criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, ecc.).

Indicazioni per le prove INVALSI

Le prove INVALSI rispondono ad una ben precisa responsabilità di ogni istituzione scolastica: raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale, attraverso il proprio curriculum di scuola. Tali prove non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

Ogni anno l'INVALSI pubblica un'apposita nota sullo svolgimento delle prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico, in cui viene disciplinato anche lo svolgimento delle prove per gli alunni con DSA.

Per la partecipazione degli alunni con DSA alle prove INVALSI si rimanda alla tabella riportata di seguito (Nota MIUR 20.03.2017):

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92)] Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	SI	SI(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010(d)	Decide la scuola	SI(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD] - Borderline cognitivi] - Altri Disturbi evolutivi specifici	SI	SI(a)	Decide la scuola	PDP
	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		SI	SI	NO	-

(a) A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.

3d. Le fasi del progetto di inclusione e le figure coinvolte

- **I docenti** osservano nell'alunno difficoltà di apprendimento, in particolare di letto-scrittura e calcolo.
- **I docenti** predispongono attività didattiche mirate al potenziamento delle abilità deficitarie e al recupero (solo scuola primaria).
- **I docenti** osservano un persistere delle difficoltà e lo comunicano alla famiglia.
- **La famiglia**, con l'impegnativa del pediatra, fa richiesta all'AUSL di una valutazione volta ad accertare la presenza di un DSA (Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, Ravenna - Via Fiume Abbandonato, 134 - 48100 RAVENNA - Prenotazione: 0545 213830, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8:30 alle 12:00).
- **La famiglia** comunica ai docenti l'esito delle valutazioni svolte.
- Nel caso venga rilasciata, **la famiglia** consegna la certificazione attestante il DSA alla Segreteria didattica della Scuola (via L. Cilla, 8 - 48123 Ravenna - tel. 0544 30324 - e-mail: RAIC824004@istruzione.it - per orari consultare il sito www.icdamiano.it).
- Qualora la certificazione sia rilasciata da un professionista o un Ente privato, **la famiglia** richiede tempestivamente la Conformità all'AUSL e consegna anche quest'ultima alla Segreteria didattica della Scuola.

- La **Segreteria didattica** comunica ai docenti e al referente DSA che è stata depositata una certificazione.
- **I docenti** analizzano la certificazione ed eventualmente contattano i firmatari per chiarimenti e/o approfondimenti.
- **I docenti** intensificano le attività di osservazione volte ad individuare strategie che favoriscano il successo scolastico dell'alunno con DSA.
- **I docenti** e **la famiglia** si confrontano al fine di concordare l'uso di strategie e strumenti che favoriscano il successo scolastico.
- Entro tre mesi dal deposito della certificazione **i docenti** redigono un Piano di Studio Personalizzato (PDP) in cui vengono raccolte le informazioni relative all'alunno e in cui vengono riportate le strategie, le misure e gli strumenti predisposti per l'alunno, in accordo con la famiglia.
- **La famiglia, i docenti e il Dirigente Scolastico** sottoscrivono il PDP, che resta agli atti della Scuola, depositato in segreteria nel fascicolo personale dell'alunno, e viene consegnato in copia alla famiglia.
- **La famiglia** e **i docenti** si incontrano periodicamente per condividere le rispettive osservazioni e rielaborare le strategie d'intervento qualora necessario.

Se la certificazione viene depositata agli atti della scuola da parte della famiglia oltre il 31 marzo non è più possibile predisporre un PDP, pertanto nel successivo Consiglio di classe viene riportato a verbale il fatto che è stata depositata una certificazione e gli eventuali provvedimenti adottabili da parte dei docenti nelle ultime settimane di scuola. Un estratto del verbale viene depositato nel fascicolo dell'alunno e le decisioni assunte vengono comunicate al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con DSA.

Per gli alunni ai quali il DSA è stato certificato negli a.s. precedenti, si procede come segue:

- fin dall'inizio dell'anno scolastico **i docenti** pongono in atto misure e consentono l'uso di strumenti utili all'alunno;
- dopo le prime settimane di scuola, necessarie ai docenti per l'osservazione dell'alunno e dell'eventuale evoluzione del suo approccio alle discipline scolastiche, **la famiglia** e **i docenti** si confrontano su eventuali modifiche nelle prassi di studio, anche al fine della redazione del nuovo PDP;
- **i docenti** redigono un PDP aggiornato in accordo con la famiglia, entro il primo trimestre di scuola (secondo le Linee guida allegate DM 5669/2011);
- entro il 30 novembre **la famiglia, i docenti e il Dirigente Scolastico** sottoscrivono il PDP, che resta agli atti della Scuola, depositato in segreteria nei fascicoli personali degli alunni, e viene consegnato in copia alla famiglia;
- **la famiglia** e **i docenti** si incontrano periodicamente per condividere le rispettive osservazioni e rielaborare le strategie d'intervento qualora necessario.

Note sulle segnalazioni di DSA

Come anticipato in premessa, la certificazione di DSA può essere rilasciata tanto da una AUSL quanto da specialisti privati. La Scuola accoglie le segnalazioni di DSA rilasciate da privati con riserva, in attesa della dichiarazione di conformità da parte di una AUSL. Tale conformità deve essere tempestivamente richiesta dalla famiglia e depositata agli atti della Scuola. Tuttavia, i docenti, anche in attesa della dichiarazione di conformità, avviano le opportune azioni per la redazione e attuazione del PDP (Nota prot. 2678/2016).

La certificazione resta valida fino al termine del primo ciclo di studi (classe terza della Scuola secondaria di I grado). Va aggiornata al passaggio al secondo ciclo di istruzione e comunque non prima di tre anni dal rilascio o dal precedente rinnovo, oppure ogni qualvolta di renda necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia stessa.

Le certificazioni di cui la famiglia abbia chiesto il rinnovo, restano comunque valide fino a che il rinnovo avvenga effettivamente.

Nell'anno terminale del primo ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo.

3e. A chi chiedere chiarimenti

In caso di particolari necessità o di una evoluzione nei processi di crescita o di apprendimento dell'alunno, la famiglia può contattare, durante gli orari di ricevimento o richiedendo un appuntamento:

- uno dei docenti curricolari della classe (scuola primaria),
- il docente coordinatore di classe (scuola secondaria di I grado),
- uno dei docenti funzione strumentale per l'inclusione degli alunni con DSA.

4. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

4a. Premessa

Rientrano nella presente casistica gli alunni con i seguenti Bisogni Educativi Speciali (BES):

- F. 80 - Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
- F. 82 - Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
- F. 83 - Disturbo evolutivo specifico misto
- F. 90 - Disturbi ipercinetici, tra cui ADHD
- F. 91 - Disturbi del comportamento sociale
- F. 98 - Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

La nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni aspetti importanti.

Occorre distinguere tra ordinarie difficoltà di apprendimento, cioè difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno, gravi difficoltà di apprendimento, cioè difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità, disturbi di apprendimento che hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Dalla nota si evince che: "La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato".

4b. Normativa di riferimento

- Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009
- Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010
- Nota USR Piemonte n. 4403 del 11/05/2011
- Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012
- CM n. 8 del 6 marzo 2013
- Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013
- Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013
- Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018
- Nota MIUR n. 562 del 3 aprile 2019

4c. Le modalità dell'intervento didattico

In presenza della sola diagnosi, attestante una patologia o un disturbo che non rientrano tra quelli riconosciuti dalla L. 104/92 o dalla L. 170/10, viene lasciata alla valutazione dei Docenti

l'opportunità di adottare un Piano Didattico Personalizzato, indipendentemente dalla richiesta dei genitori.

La nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013 ribadisce che: "anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato" e "in ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (nelle scuole secondarie) o del Team Docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative".

Per quanto riguarda le modalità dell'intervento didattico, si rimanda a quanto indicato nello stesso paragrafo del Protocollo di inclusione degli alunni con DSA. Si precisa che per gli alunni con disturbi evolutivi specifici diversi dai DSA, i docenti:

- hanno cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicano in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente agli aspetti didattici ritenuti veramente necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- tengono conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o alle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero.

Il PDP (Piano Didattico Personalizzato)

Il PDP viene stilato sulla base delle osservazioni dei docenti e delle raccomandazioni contenute nella diagnosi. Tale documento tiene conto delle competenze e delle potenzialità di ciascun alunno ed è finalizzato ad un funzionale inserimento nel lavoro del gruppo-classe, al potenziamento dell'autonomia cognitiva e al pieno sviluppo della personalità dell'alunno.

Gli obiettivi di apprendimento degli alunni con BES sono i medesimi dei compagni, secondo quanto previsto dalle programmazioni di classe e di Istituto.

Come riporta la nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013: "... tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento (...) Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione".

Il PDP prevede una personalizzazione del metodo di lavoro attraverso:

- l'applicazione di specifiche strategie didattiche;
- l'uso di strumenti compensativi;
- l'applicazione di misure dispensative.

Il PDP ha valenza annuale (anno scolastico). L'adozione del PDP non garantisce il successo scolastico.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con BES di strumenti compensativi e misure dispensative previste dalle Linee Guida allegate al DM 5699/2011.

Misure dispensative

L'alunno con BES può essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere, come ad esempio:

- il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti;
- l'effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati.

Strumenti compensativi

L'alunno con BES può usufruire di strumenti compensativi da individuare sulla base della specificità del disturbo diagnosticato.

Tra questi possono rientrare ad esempio:

- formulari e mappe concettuali;
- computer con programma di videoscrittura;
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante;
- registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali);
- software didattici specifici.

Criteri di valutazione per alunni con BES (validi anche in sede di Esame di Stato)

La valutazione degli alunni con altri BES è coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti dai PDP, anche in sede di Esame di Stato. Si adottano modalità di valutazione che consentono all'alunno con BES di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione e svolgimento delle prove. La valutazione considera con particolare attenzione la padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti formali o conseguenti al disturbo diagnosticato. La valutazione ha comunque sempre valenza formativa perché ha la funzione di orientare il processo formativo.

Indicazioni per le prove INVALSI

Le prove INVALSI rispondono ad una ben precisa responsabilità di ogni istituzione scolastica: raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale, attraverso il proprio curriculum di scuola. Tali prove non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

Ogni anno l'INVALSI pubblica un'apposita nota sullo svolgimento delle prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico, in cui viene disciplinato anche lo svolgimento delle prove per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici.

Per la partecipazione degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici alla prova INVALSI si rimanda alla tabella riportata di seguito (Nota MIUR 20.03.2017):

			Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
BES	Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 c. 1 e c. 3 della legge 104/1992	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art.16, c. 3 L.104/92)] Decide la scuola	PEI
		Disabilità sensoriale e motoria	SI	SI(c)	Decide la scuola	PEI
		Altra disabilità	Decide la scuola	NO(b)	Decide la scuola	PEI
	Disturbi evolutivi specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della legge 170/2010(d)	Decide la scuola	SI(a)	Decide la scuola	PDP
		Diagnosi di ADHD] - Borderline cognitivi] - Altri Disturbi evolutivi specifici	SI	SI(a)	Decide la scuola	PDP
Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale		SI	SI	NO	-	

(a) A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.

(b) Salvo diversa richiesta della scuola.

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.

(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.

4d. Le fasi del progetto di inclusione e le figure coinvolte

Il Consiglio di Classe/Team Docente

La decisione di predisporre un percorso didattico personalizzato (con o senza attivazione di un PDP) spetta solo di docenti. I docenti valutano la possibilità di attivare un percorso personalizzato, previo confronto con la famiglia, e motivano opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, verbalizzandole e inviando copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES.

Quando i docenti stabiliscono di attivare un percorso personalizzato, possono avvalersi di due modalità di intervento, alternative tra loro:

- 1) **indicano all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- 2) **predispongono un PDP con le modalità e tempistiche sottoindicate:**

- **I docenti** osservano nell'alunno difficoltà di apprendimento e lo comunicano alla famiglia.

- **La famiglia** deposita la diagnosi attestante il disturbo presso la Segreteria Didattica (via L. Cilla, 8 – 48123 Ravenna - tel. 0544 30324 - e-mail: RAIC824004@istruzione.it - per orari consultare il sito www.icdamiano.it) e comunica ai docenti l'esito delle valutazioni svolte.
- La **Segreteria didattica** comunica ai docenti e al referente BES che è stata depositata una diagnosi.
- **I docenti** analizzano la diagnosi ed eventualmente contattano i firmatari per chiarimenti e/o approfondimenti.
- **I docenti** valutano collegialmente l'opportunità di adottare un Piano di Studio Personalizzato (PDP).
- **I docenti** e **la famiglia** si confrontano al fine di concordare l'uso di strategie e strumenti che favoriscano il successo scolastico.
- **La famiglia, i docenti e il Dirigente Scolastico** sottoscrivono il PDP, che resta agli atti della Scuola e viene consegnato in copia alla famiglia.
- **La famiglia** e **i docenti** si incontrano periodicamente per condividere le rispettive osservazioni e rielaborare le strategie d'intervento qualora necessario.

Per gli alunni ai quali il disturbo è stato certificato negli a.s. precedenti, si procede come segue:

- fin dall'inizio dell'anno scolastico **i docenti** osservano le eventuali evoluzioni nell'approccio agli apprendimenti da parte dell'alunno;
- qualora lo ritengano necessario **i docenti** stabiliscono collegialmente l'opportunità di predisporre un PDP; pongono in atto misure di accompagnamento e consentono l'uso di strumenti utili all'alunno;
- **la famiglia** e **i docenti** si confrontano al fine della redazione del nuovo PDP;
- **i docenti** redigono un PDP aggiornato in accordo con la famiglia;
- **la famiglia, i docenti e il Dirigente Scolastico** sottoscrivono il PDP, che resta agli atti della Scuola e viene consegnato in copia alla famiglia;
- **la famiglia** e **i docenti** si incontrano periodicamente per condividere le rispettive osservazioni e rielaborare le strategie d'intervento qualora necessario.

4e. A chi chiedere chiarimenti

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare:

- il docente coordinatore di classe,
- il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con BES durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

5. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

5a. Premessa e normativa di riferimento

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio.

Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita da:

- **Direttiva Ministeriale del 27/12/2012** "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";
- **Circolare del MIUR n. 8 del 6/03/2013** "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative";
- **Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013** "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti";
- **Nota MIUR n. 562 del 93/04/2019** "Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti".

Per la restante normativa di dettaglio si rinvia ai riferimenti normativi nella premessa al presente Protocollo di inclusione.

5b. Lo svantaggio scolastico

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- socioeconomico: legato ad una particolare situazione sociale
- culturale: legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- linguistico: legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana

In particolare, per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana (svantaggio linguistico) si rinvia alla Parte Quinta del presente documento.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è in realtà più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). "Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni

psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (...) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate

I fenomeni che precedono l'abbandono scolastico, che sono sintomo di disagio, di malessere dei giovani nella scuola, nella maggior parte dei casi, se non recuperati con prontezza, conducono all'abbandono e quindi ad incrementare le percentuali di dispersione scolastica. Questi sintomi di disagio sono: i tassi di ripetenza, i tassi di irregolarità scolastica, di basso profitto, che spesso nasconde una dispersione delle intelligenze.

A tutto ciò si associa la necessità della valorizzazione del diritto allo studio secondo principi di uguaglianza (art. 3 Costituzione italiana) per quei soggetti la cui fragile situazione socioeconomica ne limita o ne impedisce il percorso didattico-formativo.

Per gli alunni che si trovano nelle suddette situazioni emergenziali viene predisposto il PDP (Piano Didattico Personalizzato/ Individualizzato) nelle discipline o aree in cui viene riscontrata necessità.

La valutazione, coerente con il PDP, terrà conto in particolare della regolarità della frequenza e della fattiva partecipazione alle attività proposte, alla motivazione all'impegno scolastico e al compimento del ciclo di istruzione, al raggiungimento del livello base delle competenze chiave.

5c. Modalità di intervento didattico

La famiglia

La famiglia (con il supporto di servizi sociali o altri specialisti, ecc.) può chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente. È bene che la richiesta sia accompagnata da adeguata documentazione (se disponibile) o da informazioni specifiche.

Il Consiglio di Classe/Team Docente

In considerazione della peculiarità di questa tipologia di BES, spesso la proposta di attivare un percorso personalizzato può arrivare direttamente dai docenti. In ogni caso, la decisione di predisporre un percorso didattico personalizzato (con o senza formulazione di un PDP) è solo del Consiglio di Classe o del Team Docente. Poiché in questi casi non è presente certificazione clinica né diagnosi, il Consiglio di Classe/Team Docente valuterà la possibilità di attivare un percorso personalizzato sulla base della documentazione o delle informazioni in proprio possesso, previo confronto con la famiglia, e motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, verbalizzandole e inviando copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo. Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle Linee Guida allegate al DM 5699/2011.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare un percorso personalizzato, può farlo:

- indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- predisponendo un PDP con le modalità indicate: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con la famiglia dell'alunno. Entro il mese di ottobre (o al più tardi novembre) il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, segnalando ai genitori che il PDP avrà una durata non superiore all'anno e che la sua adozione non garantisce il successo scolastico.
- I PDP verranno depositati in segreteria nei fascicoli personali degli alunni.

Durante tutto l'anno scolastico il Team Docente/CdC terrà monitorato il PDP. In occasione dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Team Docente/CdC l'adeguatezza del PDP, valutando per il seguente anno scolastico la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell'esame di stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

5d. A chi chiedere chiarimenti

In caso di particolari necessità la famiglia può contattare, durante gli orari di ricevimento o richiedendo un appuntamento:

- uno dei docenti curricolari della classe (scuola primaria),
- il docente coordinatore di classe (scuola secondaria di I grado),
- il/la docente funzione strumentale per l'inclusione degli alunni con svantaggio.

6. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO-CULTURALE (alunni stranieri non alfabetizzati o con alfabetizzazione insufficiente rispetto alle necessità di studio)

6a. Premessa e normativa di riferimento

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dagli organi collegiali al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la

Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014, e il "Protocollo d'Intesa per l'accoglienza, l'inserimento e l'inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie per il triennio 2019/2021", sottoscritto dal Comune di Ravenna e di Russi, l'USR (Ufficio scolastico regionale) di Ravenna e le Istituzioni scolastiche della provincia di Ravenna, poi rinnovato per il biennio 2022-2023.

6b. L'iscrizione a scuola di studenti neo arrivati

Inclusione

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato di segreteria riceve il neo-arrivato, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Scolastico o con il referente per gli alunni stranieri;
- un collaboratore del Dirigente Scolastico realizza il primo colloquio scuola-famiglia;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti, si decide la classe di inserimento che ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa;

La Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola, deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.

Documentazione richiesta

Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale, adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel paese di origine.

In mancanza di certificazioni, si richiedono ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato; le Linee Guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri" in tal caso, l'Istituto può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati.

Irrelevanza della regolarità del soggiorno

In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione. La CM (Circolare Ministeriale) n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99).

Classe di inserimento

Per gli stranieri neo arrivati la Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Il Collegio docenti dell' I. C. "Damiano" stabilisce che tale decisione venga presa dal Dirigente e dai docenti della/e possibili classe/i di riferimento.

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione.

La Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisa che, "in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà eventualmente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario".

6c. Modalità dell'intervento didattico

Competenze in ingresso e richiesta mediatori

A seguito dell'inserimento dell'alunno, i docenti del Consiglio di Classe/Team Docente effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione, sia scritta che orale, e valutano insieme l'eventuale attivazione, per l'alunno, di un laboratorio di Italiano L2 o il suo inserimento in un laboratorio già attivo e l'eventuale impiego del mediatore culturale.

Le richieste per la mediazione da parte dei docenti vanno condivise con la figura Funzione Strumentale dell'Istituto che provvederà a trasmetterle al Dirigente Scolastico e in segreteria che si attiveranno ad accogliere/inviare le domande dell'intervento di un mediatore didattico alla Casa delle Culture.

Seguirà il contatto diretto del servizio mediazione, con cui si concordano gli appuntamenti per il primo incontro di conoscenza tra mediatore ed insegnante, nonché mediatore e studente.

Con l'aiuto del mediatore verranno progettate le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- far svolgere le unità di apprendimento adeguate al livello di apprendimento dello studente e verificarne l'acquisizione (portfolio delle competenze);
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività in aula con il laboratorio di italiano L2, se attivato;

Dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente, nel caso permangano delle difficoltà che necessitino di un percorso personalizzato, il coordinatore convoca il CdC/Team Docente per elaborare il piano didattico personalizzato (PDP), nel quale verranno descritte le difficoltà ancora presenti e le misure utili a superarle. Il progetto (PSP o PDP), approvato dal CdC/Team Docente è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.

Avvio del processo di apprendimento

La gestione della prima fase (entro i primi due anni dall'ingresso in Italia) coinvolge il Consiglio di Classe, il GLI, eventualmente il laboratorio di italiano L2, ed il mediatore interculturale dell'U.O. (unità operative) Politiche per l'immigrazione, attraverso la Casa delle Culture del Comune di Ravenna.

Il processo di apprendimento è la fase che dà attuazione al piano di studio personalizzato (PSP) elaborato dal CdC/Team Docente, regolarmente protocollato nel fascicolo personale dell'alunno, anche senza la necessità di riportare la sottoscrizione del Dirigente, ha la durata massima di due anni scolastici ed ha come obiettivi:

- l'accoglienza e l'inclusione che condurranno l'allievo ad apprendere l'italiano come lingua per comunicare
- a realizzare una buona socializzazione con il resto della classe
- incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie

In questa fase la relazione docenti-allievi migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.

L'accompagnamento allo studio può essere appoggiato anche attraverso i cosiddetti "gruppi di studio", laboratori di italiano L2 concepiti come interventi di mediazione collettiva, in contesti mono o plurilingue, prevedendo di studiare per significati (studio del linguaggio tecnico delle discipline di studio), valorizzando le lingue madri e utilizzando una metodologia interattiva fra pari.

In questa fase il processo di insegnamento-apprendimento rivolto agli alunni stranieri può dispiegarsi con completezza in tutte le sue fasi (partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti), sia pure con gli adattamenti del caso. A questo proposito il Consiglio di Classe/Team Docente aggiornerà il piano di studio personalizzato,

fondandolo su un rinnovato raccordo con il laboratorio di italiano L2 o il gruppo di studio, sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.

6d. Le figure coinvolte

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione

il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione):

- cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri;
- formula proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, commi 3,5,6,7 del DPR 394/1999 (adattamento dei programmi di insegnamento) relativamente a:
 - ripartizione degli alunni stranieri nelle classi;
 - individuazione di criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri;
 - intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale, la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine;
 - organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc.
- svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti.
- si avvale della mediazione di territorio messa a disposizione dall'U.O. Politiche per l'immigrazione - Casa delle culture del Comune di Ravenna.

Il Piano di Studi Personalizzato (PSP) o PDP

Spetta al Consiglio di Classe la decisione di predisporre un percorso personalizzato.

Durante i primi due anni dall'ingresso in Italia degli studenti non italofoni, il consiglio di classe, se lo ritiene opportuno, si avvale di un Piano di Studi Personalizzato (PSP) mentre, in caso di necessità, dopo i due anni dall'ingresso in Italia, del Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzando, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP o un PDP previa richiesta alla famiglia. In tal caso verrà attuato un percorso individualizzato attraverso tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalle disposizioni della Legge 170/2010 e del DM 5699 del 2011.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe/Team Docente la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- b) avvalendosi dell'aiuto di un mediatore interculturale;
- c) predisponendo entro i due anni di ingresso dello studente in Italia, un Piano di Studi Personalizzato (PSP), ossia un percorso d'istruzione che la scuola costruisce per ciascun alunno, personalizzandolo nella progettazione e nello svolgimento (le unità di apprendimento) e nella verifica (portfolio delle competenze), con le tempistiche e modalità sottoindicate:

- entro la fine del primo quadrimestre o durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità emerse, il PSP potrà essere redatto e depositato in segreteria nelle cartelle personali degli alunni;
 - durante l'anno scolastico il consiglio di classe terrà monitorato il PSP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al team docente l'adeguatezza del PSP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
- d) predisponendo, dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente, un PDP con le modalità e tempistiche sottoindicate:
- entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione;
 - nel Consiglio di Classe di ottobre i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
 - entro il Consiglio di Classe di novembre o in un Consiglio di Classe straordinario i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
 - entro la fine del primo periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP verranno depositati in segreteria nelle cartelle personali degli alunni;
- durante l'anno scolastico il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
 - durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC/Team docente l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate;
 - qualora il Consiglio di Classe/Team docente lo ritenga opportuno, la scuola può promuovere la realizzazione di un Laboratorio di L2, con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano (C.M. n. 24 del 1° marzo 2006).
- Il laboratorio, attivato nei locali scolastici, o in rete con altre istituzioni, è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell'insegnamento di Italiano L2, affiancati se necessario da facilitatori linguistici esterni, messi a disposizione dall'U.O. Politiche per l'immigrazione (Casa delle culture del Comune di Ravenna o da altri soggetti allo scopo convenzionati con la scuola).

6e. La valutazione degli alunni stranieri

L'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano, presenta una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa (con il laboratorio di italiano L2 o i gruppi di studio).

Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neoarrivati ha una storia

scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe.

La valutazione non può che tenere conto di ciò. Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche "intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa" (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal Piano di Studio Personalizzato (o dal Piano Didattico Personalizzato) elaborato dal Consiglio di Classe/Team Docente per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.

Durante la fase di avvio allo studio, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà la progressiva conoscenza della lingua italiana, il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe/Team Docente, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: "La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana". Nella successiva fase di accompagnamento allo studio, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009) e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del CdC/Team Docente.

A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, per l'inclusione degli alunni stranieri, i genitori potranno contattare il docente coordinatore di classe oppure il docente Funzione Strumentale, durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Alunni stranieri

- CM n. 301 dell'8 settembre 1989
Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
- CM n. 205 del 2 luglio 1990
Educazione Interculturale
- CM n. 5 del 12 gennaio 1994
Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
- CM n. 73 del 2 marzo 1994
Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
- Legge n. 40 del 6 marzo 1998
Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero (c.d. Legge Turco-Napolitano; cfr. in particolare art. 36)
- D.Lvo n. 286 del 25 luglio 1998
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- DPR n. 394 del 31 agosto 1999
Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del Dvo 286/1998, (in partic. art. 45)
- Legge n. 189 del 30 luglio 2002
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge

Bossi-Fini)

- CM n. 24 del 1° marzo 2006
Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006"
- Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007
Presentazione del Documento "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale
- CM n. 2 dell'8 gennaio 2010
Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
- CM n. 465 del 27 gennaio 2012
Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato
- Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014
Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" (con errata corrige del 19/05/2014)
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (in part. art. 1 co. 7 lett. r)
- Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura.
- Protocollo d'Intesa per l'accoglienza, inserimento e inclusione degli alunni e delle alunne migranti e delle loro famiglie anno 2019-2021:

<http://casadelleculture.comune.ra.it/content/download/494562/5786584/file/protocollo%202019%202021-convertito.pdf>

Linee guida per la valutazione degli studenti stranieri:

<http://casadelleculture.comune.ra.it/content/download/455638/5369594/file/Linee%20guida%20valutazione%20stranieri.pdf>

7. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON PARTICOLARI PROBLEMI DI SALUTE

7a. Premessa e normativa di riferimento

C'è l'esigenza di assicurare ad alunni e studenti affetti da gravi patologie l'erogazione di servizi scolastici alternativi, così da permettere agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi. Troppo spesso, infatti, tali interruzioni si trasformano in abbandoni scolastici o ripetenze.

I servizi scolastici previsti dal presente protocollo sono:

1. La scuola in ospedale: alunni ricoverati in ospedale per lunghi periodi.
2. Il servizio di istruzione domiciliare: alunni dimessi da un ricovero ospedaliero o in gravi condizioni psico-fisiche, impossibilitati alla frequenza scolastica per un periodo non inferiore ad un mese, anche non continuativo (con specifiche categorie di patologie) .

Protocolli d'intesa

- Protocollo d'intesa 27 settembre 2000 Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati" (MIUR-Sanità)
- Protocollo d'intesa del 23 febbraio 2001 Protocollo per favorire iniziative culturali, ludiche e ricreative rivolte ad alunni e famiglie di alunni delle scuole in ospedale (MPI-Beni CulturaliSanità)
- Protocollo d'intesa del 24 ottobre 2003 Tutela del diritto alla salute e allo studio dei cittadini di minore età, affetti da gravi patologie, attraverso il servizio di istruzione domiciliare (MIUR-Ministero della Salute)
- Protocollo d'intesa del 5 gennaio 2007. Strategie comuni tra salute e scuola (MPI – Min. Salute)

Comitati

- DD del 13 ottobre 2004 Istituzione del Comitato tecnico nazionale per la scuola in ospedale
- DD 16 settembre 2009 Istituzione del comitato paritetico interministeriale per l'istruzione domiciliare
- DD 9 dicembre 2010 Integrazione del comitato paritetico interministeriale per l'istruzione domiciliare

Indicazioni Operative

- CM n. 353 del 7 agosto 1998 Il servizio scolastico nelle strutture ospedaliere.
- CM n. 43 del 26 febbraio 2001 Trasmissione Protocollo d'intesa "Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati" e Protocollo d'intesa "La scuola in strada e nelle zone a rischio"

- Vademecum Istruzione domiciliare 2003 Linee Guida "Il servizio di Istruzione. Vademecum per le scuole di ogni ordine e grado. Materiali prodotti nel corso del Seminario Nazionale di Viareggio (1-3 dicembre 2003)"
- DPR n. 122 del 22 giugno 2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, in particolare art. 11 (Valutazione degli alunni in ospedale)
- Nota prot. n. 6051 dell'8 giugno 2009 Valutazione finale degli alunni di scuola secondaria di 1° grado.
- Nota prot. n. 7736 del 27 gennaio 2010 Chiarimenti sulla validità dell'anno scolastico, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR n. 122/2009.
- Nota prot. n.2939 del 28 aprile 2015 Servizio di scuola in ospedale e a domicilio. Esiti del workshop nazionale sulla scuola in ospedale e a domicilio (18-20 marzo 2015) e avvio del percorso per la definizione di Linee guida nazionali. Piano di riparto risorse finanziarie per l'anno scolastico 2014-2015. (ex art. 8 D.M. 351/2014)
- DLgs 62 del 13 aprile 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, in particolare art. 16, comma 1.
- D.M. 461 del 6 giugno 2019 Adozione Linee di indirizzo nazionali su Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare

Indicazioni Usr Per L'Emilia Romagna

- Nota USR ER prot. 697 del 15/01/2020 "Scuola in Ospedale" e "Istruzione Domiciliare" - Indicazioni per le scuole dell'Emilia-Romagna - A.s. 2019/2020 (nota a carattere permanente)
- Nota USR ER prot. 24929 del 27/09/2022 "Scuola in Ospedale" e "Istruzione Domiciliare" - Indicazioni per le scuole dell'Emilia-Romagna - A.s. 2022/2023 (aggiornamento annuale)

7b. La scuola in ospedale

L'istruzione in ospedale è frutto di protocolli di intesa tra Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione, che a partire dal 1999 hanno previsto l'istituzione di apposite sezioni scolastiche in ospedale, alle quali la scuola fornisce insegnanti e materiale didattico.

Alunni destinatari dell'attività

La Scuola in Ospedale, oltre a consentire la continuità degli studi, garantisce agli alunni ricoverati il diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Scopo principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano ricoverati in ospedale, è quello di aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che consenta loro di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico.

Le caratteristiche dell'attività

La Scuola in Ospedale costituisce uno dei punti di eccellenza del sistema nazionale di Istruzione ed è riconosciuta ed apprezzata in ambito sanitario come parte integrante del programma terapeutico. I periodi d'istruzione ospedaliera sono utili, ai sensi del D.L.vo n. 62/2017, ai fini

della validità dell'anno scolastico. Occorre tuttavia precisare che le sezioni scolastiche, principalmente relative ai percorsi relativi alla scuola dell'obbligo, sono attivate solo in alcuni grandi ospedali. Non vi sono al momento sezioni ospedaliere nella provincia di Ravenna. Le sezioni ospedaliere presenti in ogni regione fanno capo ad una scuola polo.

Scuola polo per la regione Emilia-Romagna, nonché capofila delle scuole della rete delle Scuole in Ospedale:

Istituto di Istruzione Superiore "Bartolomeo Scappi" Viale delle Terme, 1054 - 40024
Castel San Pietro Terme (Bo)
Tel.: 051 948181 - Fax.: 051 948080
Indirizzo mail: istpssa@iperbole.bologna.it, bois02200q@istruzione.it
Sito internet: <http://www.istitutoscappi.gov.it/>

Accordo di rete delle Scuole in Ospedale: https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/copia_conforme_firmato_16294577_55_firmato_1628762705_F.pdf

Elenco delle scuole in ospedale in regione: <https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/ELENCO-SIO-ER-1.pdf>.

Sezione relativa all'Emilia Romagna del Sito Internet delle Scuole in Ospedale del Ministero dell'Istruzione <https://scuolainospedale.miur.gov.it/sio/servizi-regionali/emilia-romagna/sezioni-ospedaliere-3/>

Sito internet rete Scuole in Ospedale Emilia-Romagna: <https://www.scuolainospedale-emiliaromagna.it/>

Per quanto riguarda le altre regioni, i contatti con le scuole polo sono reperibili al seguente link: <http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/scuole+polo/809f1e51-7d15-4eba-a1e2-d80db22db403?version=1.0>

Procedura per richiedere la frequenza della scuola in ospedale

I genitori interessati ad usufruire del servizio per il proprio figlio possono contattare la scuola polo per verificare presso quali ospedali è realizzato il servizio della scuola in ospedale. Una volta presi i contatti con la sezione ospedaliera, la famiglia comunicherà all'IC Damiano la richiesta di avvio del percorso. I docenti della classe di provenienza dell'alunno provvederanno agli opportuni contatti con i docenti della sezione ospedaliera ai fini di raccordare lo svolgimento delle attività didattiche. Le informazioni sulle condizioni di salute degli alunni saranno tratte secondo la vigente normativa sulla privacy.

7c. L'istruzione domiciliare

L'istruzione domiciliare permette di garantire il diritto all'istruzione agli alunni che si trovano nell'impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute. Il servizio si presenta come parte integrante del processo terapeutico e contribuisce al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo

scolastico ed il sistema di relazioni sociali da esso derivanti. L'istruzione domiciliare è gestita dall'Ufficio Scolastico Regionale, che valuta e autorizza i progetti presentati delle scuole e procede all'eventuale stanziamento di risorse.

Alunni destinatari dei progetti e patologie riconosciute

L'istruzione domiciliare è rivolta agli alunni i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato anche per periodi non continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare. Vista l'evoluzione degli interventi e delle cure mediche, effettuati con sempre maggiore frequenza a domicilio, l'attivazione di progetti di istruzione domiciliare non necessariamente deve seguire l'ospedalizzazione.

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l'impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali e non da aziende o medici curanti privati.

Le caratteristiche del progetto

Nella realizzazione del progetto, degli obiettivi da conseguire e delle metodologie da adottare, si deve tener presente la situazione in cui si trova l'alunno (patologia, terapia, situazione scolastica precedente, contesto familiare), i suoi tempi di applicazione allo studio e la sua condizione fisica e psicologica. Il percorso formativo dell'istruzione domiciliare (progressi realizzati, prodotti e attività svolte, conoscenze e competenze acquisite) costituirà un portfolio di competenze individuali, che accompagnerà l'allievo al suo rientro a scuola e durante tutto il percorso scolastico. La compilazione del portfolio sarà curata dal/i docente/i domiciliare/i e dai docenti della classe di provenienza. Possono essere previste attività di formazione a distanza per le discipline non oggetto d'istruzione domiciliare. I periodi d'istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.L.vo n. 62/2017, ai fini della validità dell'anno scolastico.

I docenti coinvolti nel progetto

L'insegnamento nei percorsi di istruzione domiciliare è affidato prioritariamente ai docenti della scuola di provenienza dell'alunno, che danno la propria disponibilità a svolgere ore aggiuntive al domicilio degli alunni. Qualora nessun docente della scuola di provenienza sia disponibile a svolgere tali ore, il dirigente scolastico dovrà informare l'Ufficio scolastico regionale e i genitori dell'alunno, e potrà così reclutare personale esterno, eventualmente avvalendosi dell'aiuto delle scuole con sezioni ospedaliere dell'ambito territoriale provinciale e regionale competente. Per gli alunni con disabilità certificata ex lege 104/92, impossibilitati a frequentare la scuola, l'istruzione domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno.

Procedura per attivare il percorso di istruzione domiciliare

La gestione dell'istruzione domiciliare è propria dell'Ufficio scolastico regionale, che annualmente emana il bando per valutare e approvare i progetti presentati dalle scuole e attribuire i fondi necessari.

Questo il link al sito dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna con il materiale relativo:

<http://istruzioneer.gov.it/category/bes/scuola-in-ospedale/>

L'iter per l'attivazione dei percorsi d'istruzione domiciliare è, di norma, il seguente:

- richiesta da parte della famiglia, contestuale presentazione della certificazione medica e conseguente valutazione da parte dell'istituzione scolastica;
- realizzazione, da parte del Consiglio di Classe, di un progetto formativo per l'alunno, che indichi i docenti coinvolti e le ore di lezione previste;
- approvazione del progetto da parte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e inserimento dello stesso nel PTOF;
- presentazione del progetto, con certificazione medica allegata, all'USR dell'Emilia-Romagna;
- valutazione ed eventuale approvazione del progetto, da parte dell'USR, con conseguente assegnazione di risorse.

Le informazioni sulle condizioni di salute degli alunni saranno tratte secondo la vigente normativa sulla privacy.

L'istruzione domiciliare, per rispondere in maniera ottimale alle esigenze dell'alunno, può prevedere anche percorsi di istruzione a distanza. Tale opportunità risulta in piena sintonia con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 66/2017, art. 16, comma 1: "Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione (...) agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie". Inoltre, anche nelle "Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare" del 2019 si legge che "...è auspicabile contemplare l'utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un'efficace didattica a distanza".

Dietro richiesta della famiglia, sarà il consiglio di classe a valutare la reale fattibilità dell'attivazione di percorsi di istruzione a distanza che potranno realizzarsi mediante la trasmissione on line delle lezioni tenute in classe dai docenti, collegamenti singoli con alcuni docenti o lo scambio di materiali didattici fra l'alunno e il docente. Altre modalità di intervento potranno essere valutate e deliberate caso per caso dai singoli team docenti o consigli di classe.